

D.Lgs. C.P.S. 15 Settembre 1947, n. 896

◆ *Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.*◆ - Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1947, n. 217.

◆

1. Il Comitato interministeriale dei prezzi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e ai fini dell'unificazione o perequazione dei prezzi, pu◆ istituire casse di conguaglio e stabilire le modalit◆ delle relative contribuzioni.

2. Se, a seguito degli accertamenti di cui al successivo art. 13, risulti l'esistenza di scorte di prodotti industriali agricoli e alimentari in misura eccedente il normale fabbisogno delle singole imprese il Comitato interministeriale pu◆ disporre la requisizione delle eccedenze stesse, e stabilire il prezzo al quale queste devono essere vendute.

La requisizione prevista dal comma precedente si esegue per tramite dei prefetti con le modalit◆ indicate negli articoli 41 e seguenti del regio decreto 18 agosto 1940, n. 741 ^[1], ferma la competenza del Consiglio di Stato per la decisione sui ricorsi avverso i relativi provvedimenti, nel caso di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Le merci requisite restano a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dell'Alto Commissariato per l'alimentazione ^[2], secondo le rispettive competenze.

3. Nel caso di urgenza nelle materie di competenza del Comitato delibera una Giunta costituita in seno allo stesso, e composta dal Ministro per l'industria e il commercio, che la presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dall'Alto Commissario per l'alimentazione.

Le deliberazioni della Giunta sono sottoposte a ratifica del Comitato nella riunione immediatamente successiva al giorno in cui esse sono prese.

4. Il presidente del Comitato interministeriale o il Ministro delegato pu◆ emanare norme esecutive di deliberazioni del Comitato quando ne sia delegato.

5. La Commissione centrale dei prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, ◆ integrata con un rappresentante del Governo regionale della Sicilia e con un rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sardegna ^[3]. Fanno parte della Commissione inoltre rappresentanti dei consumatori e degli utenti nel numero stabilito dal Comitato interministeriale. Essi sono nominati dal presidente del Comitato su designazione di quelle associazioni a carattere nazionale, anche se prive di personalit◆ giuridica, che siano interessate alla tutela delle categorie suddette, se esistono.

La Commissione centrale dei prezzi per la trattazione di particolari questioni, pu◆ valersi dell'opera di esperti.

6. I provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi e quelli adottati in base agli artt. 2 e 4 sono sottoscritti dal presidente o dal Ministro delegato.

Ai provvedimenti che determinano i prezzi e data efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

7. I Comitati provinciali dei prezzi istituiti con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 ⁽³⁾, sono composti dal Prefetto che li presiede, dall'Intendente di finanza, dall'ingegnere capo del Genio civile, dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dall'ispettore agrario, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal presidente della Camera di commercio.

8. I Comitati provinciali dei prezzi si valgono di una Commissione consultiva provinciale, presieduta da un membro del Comitato nominato dal Prefetto. Tale Commissione ◆ composta da un funzionario per ciascuno dei seguenti uffici: Intendenza di finanza, Ufficio del genio civile, Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, Ufficio provinciale del lavoro, Ispettorato agrario, Sezione provinciale dell'alimentazione, Camera di commercio.

Fanno parte inoltre della Commissione rappresentanti dei consumatori, degli utenti, dei produttori e dei commercianti nel numero stabilito dal Prefetto, presidente del Comitato provinciale. Questi rappresentanti sono nominati dal Prefetto su designazione di quelle associazioni a carattere provinciale anche se privi di personalit◆ giuridica, che siano interessati alla tutela delle categorie suddette, se esistono.

9. Nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i Comitati provinciali dei prezzi e i prefetti, nella qualit◆ di presidenti di tali Comitati hanno i medesimi poteri e le medesime facolt◆ che spettano al Comitato interministeriale dei prezzi e al presidente o al Ministro delegato, limitatamente, quanto ai prezzi determinati dal Comitato interministeriale, alle fasi di scambio successivo a quelle da esso considerate.

Sono comunque esclusi dalla competenza dei Comitati provinciali le facoltà spettanti al Comitato interministeriale in virtù dell'art. 2.

10. I provvedimenti dei Comitati provinciali dei prezzi e quelli del Prefetto presidente sono sottoscritti da questo ultimo.

Ai medesimi data efficacia, nella provincia o nei comuni ai quali si riferiscono, mediante la loro pubblicazione nel Foglio ^[4] per gli annunci legali.

11. I contratti di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, prorogati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 giugno 1947, n. 545, sono ulteriormente prorogati fino a quando avranno vigore le disposizioni che assoggettano a disciplina i relativi prezzi.

12. I prezzi determinati a norma del presente decreto e dei decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, sono di diritto inseriti nei contratti se più favorevoli ai consumatori o agli utenti.

Il maggior prezzo corrisposto in violazione delle disposizioni predette può essere ripetuto entro sei mesi dal giorno del pagamento e, se questo termine sia scaduto alla entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi da questa data.

13. Il presidente del Comitato, sentito il parere di questo ultimo, è autorizzato a nominare, con proprio decreto, tra persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato e fornite di particolare competenza, ai sensi dell'art. 57, R.D.L. 8 maggio 1924, n. 843 ⁽⁹⁾ ispettori che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato interministeriale dei prezzi.

Gli ispettori predetti possono prendere in esame registri, libri, e corrispondenza delle imprese interessate ai necessari accertamenti e possono richiedere alle stesse tutti quei dati, elementi e documenti che potranno ritenersi necessari ai fini dell'espletamento della loro funzione.

Il trattamento economico dei suddetti ispettori è stabilito col provvedimento di incarico anche in deroga alla misura stabilita dal citato art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843 ^[5], e successive modificazioni.

Il Comitato interministeriale prezzi può affidare lo svolgimento di indagini, accertamenti e rilievi anche a qualsiasi ufficio od organo delle amministrazioni statali.

Il Comitato interministeriale e quelli provinciali, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, le Sezioni provinciali dell'alimentazione ^[6] e gli Ispettorati del lavoro vigilano sulla osservanza delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto e a tal fine possono valersi anche dell'opera degli organi di polizia.

14. Chiunque vende o mette in vendita merci ovvero offre ed esegue servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.000.000.000 di lire ^[7].

Se il fatto riveste carattere di particolare gravità, si applica la pena della reclusione fino a sei anni e la multa fino a lire 4.000.000.000 ^[8].

Se il fatto è di lieve entità si applica soltanto la multa fino a lire 3.000.000 ^[9].

15. Per il reato previsto all'articolo precedente si procede a giudizio direttissimo a norma dell'art. 502 del Codice di procedura penale. [è obbligatoria la emissione del mandato di cattura] ^[10].

16. Chi sia denunciato per i reati previsti dall'art. 14 viene segnalato al Comitato interministeriale dei prezzi e ai Ministri competenti. I Ministri, se sia iniziata l'azione penale, sentito il Comitato interministeriale, possono escludere il denunciato, per un tempo non superiore ad un anno dalle assegnazioni di materie prime, dei prodotti industriali e agricoli e dei contingenti di esportazione e di importazione e dalle concessioni di permessi relativi, nonché dalle gare previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Il presidente del Comitato interministeriale, udito il Comitato stesso, può inoltre sospendere il denunciato per non più di un anno, da qualsiasi licenza permanente o temporanea o da autorizzazioni inerenti all'attività che abbia dato luogo alla infrazione.

Se dal provvedimento deriva sospensione o riduzione dell'attività dell'imprenditore, suscettibile di recare danno ai consumatori, il presidente, sentito il Comitato interministeriale può adottare i provvedimenti opportuni al fine di evitare tale danno.

17. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio dello Stato necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

18. La Commissione e il Comitato istituiti rispettivamente con gli artt. 5 e 7 del decreto legislativo 28 maggio 1945, n. 370 ^[11], continuano ad esercitare le funzioni a ciascuno

attribuite relativamente agli atti ed ai contratti indicati nell'art. 3 del citato decreto.

I prezzi fissati dalle leggi e dalle competenti autorità anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono essere variati, soltanto con la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi o dei Comitati provinciali, secondo le rispettive competenze.

Rimane in vigore il potere di requisizione spettante in base alle leggi vigenti al Ministro per l'industria e il commercio, al Ministro per l'agricoltura e le foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione, per garantire l'approvvigionamento di materie prime, di prodotti industriali, agricoli e alimentari, e rimane altresì in vigore ogni altra disposizione in materia di prezzi che sia compatibile con l'osservanza del presente decreto.

19. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[1] *Rectius*; n. 1741; recante norme per la disciplina delle requisizioni

[2] L'Alto Commissariato per l'Alimentazione ♦ stato soppresso dalla L. 6 marzo 1958, n.

[3] Ora: rappresentante del governo regionale sardo (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3).

[4] Prorogava fino al 30 settembre 1947 il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi gi♦ disposto, per il periodo di guerra dal R.D.L. 19 giugno 1940, n. 953.

[5] Recava modificazioni alle norme sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato: vedi, ora, il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5,

[6] Le sezioni provinciali dell'alimentazione sono state soppresse dalla L. 6 marzo 1958, n. 199.

[7] La misura della multa ♦ stata cos♦ elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonch♦ dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entit♦ della sanzione non pu♦ essere inferiore a lire 10.000. La sanzione ♦ esclusa dalla depenalizzazione in virt♦ dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

[8] La misura della multa ♦ stata cos♦ elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonch♦ dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entit♦ della sanzione non pu♦ essere inferiore a lire 10.000. La sanzione ♦ esclusa dalla depenalizzazione in virt♦ dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9] La misura della multa ♦ stata cos♦ elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonch♦ dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entit♦ della sanzione non pu♦ essere inferiore a lire 10.000. La sanzione ♦ esclusa dalla depenalizzazione in virt♦ dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. ♦ utile sottolineare, per comprendere l'esclusione dalla depenalizzazione dell'ipotesi che ricorre nel presente comma, che la norma di cui al secondo comma dell'art. 32 di cui sopra che esclude dalla depenalizzazione i reati che siano puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda e nei casi pi♦ gravi anche con pena detentiva, comprende anche l'ipotesi, che qui ricorre, che prevede in primo luogo la pena detentiva per la violazione pi♦ grave (ipotesi base) cui fa seguito un'ipotesi di violazione pi♦ tenue punita con la sola multa.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 aprile 1973, n. 42 (Gazz. Uff. 18 aprile 1973, n. 102) ha dichiarato l'illegittimit♦ costituzionale del comma secondo dell'art. 15, nella parte in cui prescrive l'emissione obbligatoria del mandato di cattura anche quando, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, dello stesso decreto, il fatto sia contestato come di lieve entit♦. Successivamente, l'articolo unico, L. 20 ottobre 1975, n. 525 (Gazz. Uff. 7 novembre 1975, n. 295) ha abrogato il presente comma.

[11] Recante norme su importazioni ed esportazioni